

Fondo di garanzia per le PMI - Legge 23 dicembre 1996, n. 662

La garanzia del Fondo è una **agevolazione** del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di **finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari** a favore di **imprese e professionisti**. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

- Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a **qualsiasi settore con l'eccezione delle attività finanziarie**.
- Le imprese **agricole** possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori.
- L'intervento è concesso, fino ad un **massimo dell'80% del finanziamento**, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro (esteso a **5 milioni di Euro** con l'entrata in vigore del Decreto-Legge del 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Inoltre dalla data di entrata in vigore del **DL Cura Italia** (17/03/2020) sono state introdotte le seguenti principali **novità** che saranno **valide sino al 17/12/2020**:

- la garanzia è concessa a titolo **gratuito, per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo**;
- importo massimo garantito per ciascuna impresa **5 milioni di euro**;
- per garanzia diretta la **percentuale massima di copertura è pari all'80%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un **importo massimo garantito** per singola impresa di **1.500.000 euro**;
- la valutazione per l'accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle **informazioni economico-finanziarie** riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. **Ai fini dell'accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi.**
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la **sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione della situazione di emergenza sanitaria, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.**
- sono ammissibili finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione** del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo** in misura pari ad almeno il **10 %** dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
- I finanziamenti con durata fino a **18 mesi e importo fino a 3.000 euro** concessi a **persone fisiche** che esercitano l'attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata

dall'emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;

- viene aumentato l'importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a **40 mila euro**. La "Sezione speciale **microcredito**" del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell'importo di finanziamento.

A chi si rivolge

Micro, piccole o medie dimensioni (**MPMI**) iscritte al Registro delle Imprese;

- i **professionisti** iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico;

- i **consorzi e le società consortili**, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 gennaio 1991, n. 317 e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.

Vantaggi

Garanzia pubblica.

Contatti

Telefono: 800 90 95 98

Email: finanza.scaranofuscasrl@gmail.com

Sito internet: www.scaranofusca.it